

(Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Comunale n. _____)



COMUNE DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA
COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 - Funzioni

Articolo 3 - Individuazione “*casa comunale*” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

Articolo 4 - Modalità e svolgimento del rito

Articolo 5 - Prenotazione sala per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile

Articolo 6 - Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro comune

Articolo 7 - Matrimonio o unione civile su delega di altro comune

Articolo 8 - Matrimoni civili celebrati fuori dalla casa comunale (Art.110 del C.C.)

Articolo 9 - Costituzione di unione civile

Articolo 10 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete (casi speciali, casi particolari artt.13 e 66 DPR 396/2000)

Articolo 11 - Giorno ed orario della celebrazione del matrimonio e/o della costituzione dell'unione civile

Articolo 12 - Richiesta della celebrazione di matrimonio/costituzione unione civile.
Prenotazione

Articolo 13 - Allestimento del luogo della celebrazione

Articolo 14 - Prescrizioni per lo svolgimento della celebrazione e disposizioni per l'utilizzo del luogo scelto

Articolo 15 - Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

Articolo 16 - Costo del servizio, modalità di pagamento e ripartizione dei proventi

Articolo 17 - Trattamento dati

Articolo 18 - Disposizioni finali

Articolo 19 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396 e con i decreti attuativi n.ri 5,6 e 7 del 19 maggio 2017.

Articolo 2 - Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili e costituire unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale appositamente delegati dal Sindaco al fine di soddisfare esigenze che vengano di volta in volta autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste motivate dalle parti. In tale ultimo caso, l'Ufficiale di Stato Civile delegato dovrà compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione della delega sindacale, unitamente a dichiarazione di piena consapevolezza di tutte le responsabilità che ricadono sulla propria persona per effetto dell'incarico di pubblico ufficiale di stato civile, anche per quanto riguarda la custodia dei registri di stato civile e della fascia tricolore istituzionale, formalmente affidatigli in consegna, ai fini della celebrazione del rito civile.
3. Non è consentita la celebrazione del matrimonio da parte di persone diverse da quelle indicate nei punti precedenti.
4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare i matrimoni civili e nella costituzione di unioni civili, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.
5. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Articolo 3 - Individuazione “casa comunale” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

1. I matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati, pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nelle strutture acquisite al patrimonio comunale che per questa occasione assumono la denominazione di “Casa Comunale”.

2. La “Casa comunale”, ai fini di cui all’art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da un edificio/sito che sia stabilmente nella disponibilità dell'amministrazione comunale per l'esercizio delle sue funzioni.
3. Nel Comune di Bisceglie i matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati nei luoghi sotto indicati che assumono la denominazione di “*Casa Comunale*”:
 - Ufficio dello Stato Civile ubicato in via Prof. Mauro di Terlizzi, 22;
 - Aula consiliare e atrio di Palazzo di Città in via Trento, 8;
 - Anfiteatro Mediterraneo Comunale;
 - Ex monastero Santa Croce;
 - Palazzo Tupputi (Sala degli specchi);
 - Siti privati concessi in comodato d’uso al Comune di Bisceglie mediante stipulazione del relativo contratto ed indicati come “*uffici distaccati di stato civile*”;
4. Con provvedimento, assunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 recante l'Ordinamento dello Stato Civile, la Giunta Comunale può istituire uno o più uffici separati di stato civile, in immobili sia pubblici che privati, per l'esercizio limitato alla funzione della celebrazione di matrimoni ed unioni civili.
5. Trova applicazione la Circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 con la quale veniva disposto che "i Comuni possono deputare una sala esterna alla Casa Comunale, al fine di celebrarvi matrimoni civili o costituzione di unioni civili, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della Giunta. In tal caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto.
6. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per singola cerimonia.
7. La destinazione dovrà essere precisamente delimitata ed avere carattere duraturo o comunque non occasionale in modo da garantire la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni, senza sottrarlo al godimento della collettività.
8. Gli spazi da adibire ad Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili o costituzione di Unioni civili saranno individuati a seguito di apposita manifestazione di interesse e dovranno essere identificati per ciascun sito, in apposite planimetrie e viste fotografiche. Si procederà, a tal fine, alla sottoscrizione di un contratto di comodato di durata quinquennale con spese di registrazione a carico dei richiedenti.
9. La struttura nella disponibilità giuridica del Comune dovrà essere vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'ufficiale di stato civile. E dovrà avere rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica.
10. I richiedenti dovranno dichiarare la conformità edilizia ed urbanistica degli spazi da adibire ad ufficio di stato civile. Le dichiarazioni formulate saranno sottoposte a verifica da parte del SUE.
11. Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall’art.110 del Codice Civile (“se uno degli sposi o delle parti dell’unione civile per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità

di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce con il Segretario Generale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito"). In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

Articolo 4 - Modalità e svolgimento del rito

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.
2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.
3. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso l'ufficio prescelto almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.
4. In caso di variazione dei testimoni, dell'interprete e/o della scelta del regime patrimoniale, i nubendi/costituendi l'unione dovranno provvedere a darne opportuna comunicazione all'ufficio di stato civile, tassativamente entro le ore 9.00 del giorno precedente la celebrazione del matrimonio/unione civile.

Articolo 5 - Prenotazione sala per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal comma 3 dell'art.3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, (**allegato "A"**) che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. Sarà assicurato dall'Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la sede comunale in cui si può celebrare il matrimonio o l'unione civile.

Articolo 6 - Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Bisceglie che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblica-

zione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. 396/2000.

Articolo 7 - Matrimonio o unione civile su delega di altro comune

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro comune, gli sposi o le parti delle costituende unioni civili dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio e l'unione civile potranno essere celebrati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio o per l'unione civile celebrati su delega di altro comune i nubendi o le parti dell'unione civile dovranno produrre con anticipo di almeno 7 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - Delega del Comune di residenza;
 - Fotocopia dei documenti d'identità dei nubendi;
 - Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
 - Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Articolo 8 - Matrimoni civili celebrati fuori dalla casa comunale (Art.110 del C.C.)

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale è regolamentata esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.
2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.
3. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

Articolo 9 - Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.
5. La costituzione dell'unione civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa comunale solamente in due casi:
 - se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale per infermità o altro grave motivo; l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale;
 - se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

Articolo 10 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete (casi speciali, casi particolari artt.13 e 66 DPR 396/2000)

1. Nel caso in cui i nubendi/costituendi l'unione, i testimoni, o uno solo di essi siano cittadini stranieri, oppure in caso di persona sorda, muta o non vedente od altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione di matrimonio/unione civile è ricevuta con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante.
2. L'interprete così individuato dai nubendi/costituendi l'unione, dovrà presentarsi innanzi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione civile munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, comunicando la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivendo l'apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Articolo 11 - Giorno ed orario della celebrazione del matrimonio e/o della costituzione dell'unione civile

1. I matrimoni civili e unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
2. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può aver luogo fuori dall'orario dei servizi entro i seguenti limiti temporali:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30;
 - sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30;

- domeniche e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
3. Non si possono, di norma e salve motivate esigenze, adeguatamente giustificate, e, tassativamente, previa disponibilità del celebrante, celebrare matrimoni o unioni civili durante le seguenti festività, ricorrenze civili e religiose:
 - 1 e 6 gennaio;
 - la domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo;
 - 25 aprile;
 - 1 maggio;
 - 2 giugno;
 - 15 agosto;
 - Festa del Santo Patrono;
 - 1 novembre;
 - 8 dicembre;
 - 25 e 26 dicembre.
 4. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedente alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.
 5. Per esigenze organizzative e funzionali degli uffici demografici, con provvedimento dirigenziale potranno essere escluse dall'esercizio della funzione ulteriori giornate, sempre che non si arrechi danno o pregiudizio a terzi.
 6. I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione (Aula consiliare), compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Articolo 12 - Richiesta della celebrazione di matrimonio/costituzione unione civile.

Prenotazione

1. La richiesta per celebrazione del matrimonio o dell'unione civile (**allegato "A"**) deve essere presentata almeno trenta giorni lavorativi precedenti la data scelta per la celebrazione. Per comprovate gravi motivazioni rappresentate dagli interessati, il termine di presentazione della richiesta di celebrazione del rito civile può essere ridotto.
2. La richiesta di celebrazione del rito civile viene redatta e sottoscritta dagli interessati. Qualora venga prescelta per la celebrazione una Struttura privata, l'istanza deve essere redatta e sottoscritta anche dal relativo proprietario/possessore/gestore.
3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:
 - le generalità dei richiedenti (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza);
 - dichiarazione di insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4, L. 20.5.2016, n. 76, sottoscritta da entrambe le parti;
 - la data e l'ora di celebrazione del rito, con eventuale indicazione della sala pubblica diversa dall'ufficio dello stato civile o della struttura privata che si sceglie per la celebrazione;
 - la scelta del regime patrimoniale;
 - l'indicazione della futura residenza, qualora diversa dall'attuale;

- le generalità dei testimoni (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza).
4. La richiesta di celebrazione del rito civile dovrà essere corredata da:
 - le fotocopie del documento di identità dei nubendi o delle parti che intendono costituire l'unione civile;
 - le fotocopie del documento di identità dei testimoni;
 - la ricevuta del pagamento delle tariffe e cauzioni previste qualora venga scelta per la celebrazione una sala pubblica diversa dall'ufficio dello stato civile o una struttura privata;
 - la fotocopia del documento di identità del proprietario/gestore della Struttura privata indicata per la celebrazione.
 5. Agli interessati, ed eventualmente al proprietario/possessore/gestore della struttura, verrà data comunicazione di conferma della prenotazione di celebrazione del rito civile richiesta dopo la verifica della documentazione presentata.
 6. Qualora, una volta divenuta effettiva la prenotazione, la celebrazione del matrimonio/unione civile non potesse avvenire nel luogo e nella data prescelta per causa imputabile all'amministrazione, si procederà alla restituzione della somma eventualmente versata.
 7. Nessun rimborso sarà dovuto ai nubendi/costituendi unione civile qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile agli stessi, anche per cause di forza maggiore e, comunque, qualora la mancata celebrazione non sia imputabile all'amministrazione.
 8. I luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio potranno essere visitati dai richiedenti previo appuntamento con il servizio/ufficio/soggetto che ha la disponibilità del bene.
 9. La celebrazione deve essere preceduta da regolari pubblicazioni di matrimonio così come previsto dall'art. 50 e segg. del d.p.r. n. 396/2000, nonché dalle formalità di cui alla Legge 76/2016 per quanto concerne l'unione civile. Qualora queste non venissero espletate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio/unione civile e la prenotazione della sala/sito si considererà come non avvenuta.

Articolo 13 - Allestimento del luogo della celebrazione

1. L'amministrazione assicura l'allestimento del luogo della cerimonia adeguato alla solennità della celebrazione.
2. Presso la Sala Consiliare è consentita la predisposizione di un sobrio addobbo floreale realizzato da fioristi di fiducia degli sposi/uniti civilmente previo accordo con l'ufficio che gestisce il bene ed a cura e spese degli interessati. I richiedenti possono altresì, sempre previo accordo con l'ufficio che ha in gestione il bene e, comunque, a propria cura e spese, arricchire la sala/il sito con ulteriori sobri addobbi. Tali allestimenti (floreali e/o non floreali) al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
3. Non possono essere autorizzati brevi brindisi di auguri, l'utilizzo di strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo all'interno o all'esterno dei

locali comunali adibiti alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.

4. Per i matrimoni celebrati in siti diversi da quelli di cui al punto precedente, ogni accordo circa l'arricchimento del luogo con addobbi floreali e/o non floreali, nonché circa il relativo posizionamento la rimozione, dovrà essere preso dagli interessati direttamente con il soggetto che ha la disponibilità del bene, purché gli stessi non siano lesivi del decoro e della funzione pubblica ed istituzionale svolta.
5. L'amministrazione comunale è, in ogni caso, sollevata da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno dei luoghi.

Articolo 14 - Prescrizioni per lo svolgimento della celebrazione e disposizioni per l'utilizzo del luogo scelto

1. Gli sposi/uniti civilmente e coloro che partecipano alla cerimonia devono garantire la massima puntualità rispetto all'orario stabilito e dovranno liberare il luogo di celebrazione con giusta sollecitudine per consentire lo svolgimento dell'eventuale rito successivo.
2. È assolutamente vietato il lancio di riso e/o qualsiasi altro tipo di oggetto all'interno ed all'esterno dei luoghi di proprietà comunale, salvo diverso accordo con il soggetto che ha la disponibilità del bene se diverso dall'amministrazione comunale.
3. Nel caso di violazione del divieto di cui al punto precedente, le spese per le pulizie straordinarie dei luoghi ed ogni eventuale altro onere sostenuto per il ripristino dei locali, saranno poste a carico degli sposi/uniti civilmente.
4. Al termine della cerimonia è obbligo dei nubendi o delle parti delle unioni civili provvedere tempestivamente a far risistemare la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione.
5. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrato/a nella Sala Consiliare, questa potrà essere utilizzata per il tempo occorrente all'allestimento ed alla celebrazione del rito, previo accordo con l'ufficio che gestisce il sito e, comunque, assicurando il ripristino del luogo nella stessa giornata della celebrazione.
6. Nell'ipotesi in cui la cerimonia venga celebrata in luoghi in cui sono presenti eventuali strutture e/o accessori allestiti e posizionati per lo svolgimento delle iniziative culturali in programma, non potranno essere rimosse per nessuna ragione neppure durante la celebrazione del matrimonio/unione civile.
7. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrato in luoghi nella disponibilità di un soggetto diverso dall'amministrazione comunale, ogni accordo circa i tempi in cui tali siti rimarranno a disposizione degli sposi/uniti civilmente dovrà essere preso con il relativo gestore/titolare.

Articolo 15 - Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i

servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni della Sala del Consiglio comunale.

2. Al personale chiamato a prestare servizio oltre l'orario d'ufficio saranno riconosciuti, se contrattualmente dovuti, i compensi per il lavoro straordinario.

Articolo 16 - Costo del servizio, modalità di pagamento e ripartizione dei proventi

1. L'attività di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili fuori dalle sedi istituzionali comunali, quale prestazione non essenziale, è effettuata previo versamento di tariffe da parte degli utenti per tale servizio aggiuntivo, determinate forfettariamente in relazione alla sede prescelta, sia per cittadini residenti che non residenti.
2. Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente.
3. I rimborsi dovuti per la celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile, di cui al precedente punto 1, le relative tariffe sono approvate e potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale con cadenza annuale ai sensi degli artt.42 lett. f) e 48 TUEL. In assenza di determinazioni entro il termine di legge, restano ferme le tariffe dell'anno precedente. Essi costituiscono, nel loro insieme, la tariffa che gli interessati devono corrispondere al Comune di Bisceglie.
4. I pagamenti di cui ai precedenti commi del presente articolo sono acquisiti al bilancio comunale e sono imputati nel massimo del 30% in forma di premialità per il personale dipendente ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 (CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 3 lett. a), mediante incremento degli stanziamenti del fondo incentivante a titolo di risorse variabili, ai sensi dell'art.43, co.4, della legge 449/1997 e degli stanziamenti occorrenti al conseguente pagamento degli oneri previdenziali e dell'IRAP.
5. Al personale dipendente effettivamente coinvolto nei procedimenti per le celebrazioni effettuate al di fuori delle sedi comunali sono destinati gli incentivi di cui al comma 4, al lordo degli oneri previsti e riflessi e dell'IRAP come di seguito suddivisi:
 - 30% delle somme suddette viene erogato all'Ufficiale di Stato Civile che appronta gli atti per la celebrazione fuori sede;
 - 70% erogata all'Ufficiale di Stato Civile celebrante, se dipendente comunale.
6. Le somme destinate al celebrante costituiscono economie che tornano a disposizione del bilancio comunale, allorché il celebrante sia soggetto esterno o un amministratore comunale, salvo che per la celebrazione intervenga comunque un dipendente comunale presso la sede della celebrazione, in supporto al celebrante esterno. In tal caso compete al dipendente lo stesso trattamento preliminare fissato per i dipendenti celebranti.

7. In caso di celebrazione fuori sede, ma in fasce orarie di servizio ordinario, al dipendente spetta il solo compenso relativo alla celebrazione, ma nulla compete per l'approfondimento degli atti. Il compenso per la celebrazione spetta, tuttavia, solo nel caso in cui il dipendente abbia effettuato tale prestazione lavorativa in via aggiuntiva rispetto al lavoro ordinario, anche mediante recupero delle ore prestate fuori sede, ai fini di celebrazione.
8. Le somme, non cumulabili con il compenso per lavoro straordinario, saranno ripartiti a cura del Dirigente del Ripartizione competente, che, a tal fine dovrà tenere conto delle prestazioni lavorative effettuate da ciascun dipendente, rilevabile dal materiale preparato e dalla attestazione di presenza.
9. Le somme non erogate costituiscono economie a beneficio del bilancio dell'Ente.
10. Il personale comunale sarà accompagnato presso i separati Uffici di Stato Civile attraverso operatori messi a disposizione dal titolare/gestore della struttura presso cui sarà celebrato il matrimonio o l'unione civile. Previa motivata autorizzazione del dirigente è fatta salva la possibilità di utilizzo del mezzo comunale e solo in via residuale del mezzo proprio del dipendente con rimborso parametrato a 1/5 del prezzo di un litro di carburante moltiplicato per i km percorsi, con oneri a carico delle sale ricevimenti.

Articolo 17 - Trattamento dati

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari alla svolgimento della cerimonia è svolto nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, conformemente alle misure di riduzione del rischio adottate dal Comune di Bisceglie nonché con le modalità esposte nell'informativa unita all'**allegato "A"**.

Articolo 18 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di matrimonio/unione civile e più precisamente:
 - Codice Civile;
 - D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000;
 - Legge n.76 del 20 maggio 2016;
 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - Statuto Comunale.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato approvato con la relativa deliberazione. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso in contrasto.
2. Tutti i matrimoni/unioni civili prenotati antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della

prenotazione.